

TAR DELLA CAMPANIA NAPOLI

Ricorso

Per la **prof.ssa Carmela Cavallo** nata il 21/7/86 a Battipaglia CF: CVLCML86L61A717B rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Antonio Stasio del Foro di Salerno CF: STSDNC79L26L628G ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla Via Luigi Guercio n. 84 nonché al domicilio digitale avvdomenicoantoniostasio@pec.ordineforense.salerno.it giusta mandato in calce al presente atto (fax 089/2866320)

Contro

Il MIM Ministero dell'Istruzione e del merito in persona del l.r p/t

Il MIM Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del l.r p/t ed altri

Avverso e per l'annullamento previa sospensione

- a) del provvedimento dell'USR Campania Napoli prot. 53209 del 4/9/2024 con il quale la ricorrente, in uno ad altri aspiranti, veniva esclusa dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 2575/2023 per la classe di concorso A026 – “Matematica” – Scuola Secondaria di II grado, per la Regione Campania (all. 2)
- b) del decreto dell'USR Campania Napoli prot. 53688 del 6/9/2024 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A026 “Matematica” per la Regione Campania nella parte in cui non figura la ricorrente (all. 3)
- c) del decreto dell'USR Campania Napoli prot. 15093 del 9/9/24 di

assegnazione della provincia ai fini di immissione in ruolo quali vincitori per la classe di concorso A026 del concorso sopra indicato nella parte in cui non figura la ricorrente (all. 4)

d) del decreto dell'USR Campania Napoli prot. 15253 del 10/9/2024 di assegnazione delle sedi ai fini di immissione in ruolo quali vincitori del corso di cui sopra nella parte in cui non figura la ricorrente (all. 5)

e) del DM 2575/2023 bando della procedura qualora dalla sua interpretazione derivi l'esclusione della ricorrente (all. 6);

f) del DM 205 del 26/10/23 se lesivo (all. 7);

g) di tutti i contratti a t.i. di contenuto ignoto sottoscritti dai vincitori della procedura concorsuale de quo quali atti consequenziali a quelli sopra impugnati;

h) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorra e se lesivi.

DATI DI FATTO

1.- La ricorrente, laureata in Ingegneria Ambiente e territorio LM35 (all. 8), partecipava alla procedura concorsuale bandita dal MIM con DM 2575/2023 id est Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

2.- Oltre al citato titolo di studio la ricorrente provvedeva a seguire ulteriori corsi ed esami singoli onde conseguire altri crediti finalizzati alla partecipazione alla procedura concorsuale di cui si narra (all. 9 – 10) ed aveva

già conseguito in precedenza la laurea triennale in ingegneria civile (all. 11).

4.- Essa, quindi, maturava un totale 90 CFU nei settori disciplinari di Matematica SSD MAT.

5.- Sulla base di tali titoli essa partecipava alla procedura di cui si tratta conseguendo alla prove di esame le seguenti valutazioni:

- prova scritta punti 90
- prova orale punti 95
- titoli di studio punti 43,75 (all. 12)

Totale punti 228,75.

6.- Tale punteggio, quindi, l'avrebbe collocata in posizione n.9 di graduatoria e pertanto tra i vincitori del concorso de quo con diritto alla immissione in ruolo sin dal 1/9/2024 previo conseguimento di ulteriori 36 CFU mediante corso abilitante (immessi in ruolo oltre 150 aspiranti vedi all. 5).

7.- La ricorrente, però, prima della pubblicazione della graduatoria veniva esclusa dalla procedura concorsuale per assenza dei requisiti di accesso alla classe di concorso.

8.- Ciò, come meglio si vedrà in prosieguo, sulla base di una erronea e fuorviante interpretazione della normativa di settore legata proprio ai requisiti di accesso alla classe di concorso A026 la quale, se confermata, caducherebbe l'intera procedura concorsuale.

9.- Gli atti impugnati ed in particolare l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale di cui si tratta, sono assolutamente illegittimi e viziati per i seguenti

MOTIVI

Violazione di legge (d. lgs 59/17 così come integrato dal DL 36/22 conv.

L. 79/22 - PNRR il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021- Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – milestone UE M4C1-10) – Eccesso di potere – Sviamento – Travisamento – Contraddittorietà - Violazione del giusto procedimento – Violazione art. 97 Cost.

Onde meglio comprendere la problematica qui discussa, assolutamente complessa e non di facile soluzione, occorre in primis definirla nelle sue connotazioni fattuali per poi inquadrarla nella normativa di settore che la regola.

In buona sostanza la ricorrente, potenziale vincitrice del concorso de quo, ne veniva esclusa per carenza dei requisiti di accesso alla procedura o meglio alla classe di concorso.

Essa concorreva per la classe di concorso A026 rispetto alla quale, e secondo la lettura offerta dalla Amministrazione convenuta, i requisiti di accesso sarebbero quelli previsti dal DPR 19/2016 e cioè:

Laurea LM 35 posseduta dalla ricorrente in uno a 80 CFU negli ambiti MAT 02, 03, 05, 06 e 08.

Sulla base di tale disamina, quindi, la ricorrente seppur in possesso di ben 90 CFU in ambito matematico, non avrebbe potuto avere accesso alla procedura in quanto titolare di soli 75 CFU (e non 80) nei settori sopra menzionati (gli altri afferiscono al settore MAT SSD 07).

La situazione sembrerebbe apparentemente chiara e semplice, ma non lo è in quanto proprio la tematica dei requisiti per l'accesso alla procedura

concorsuale di cui si narra è stata più volte oggetto di modifica e rettifica e, come si vedrà, la mancata considerazione di tali modifiche renderebbe illegittima l'intera procedura di cui si tratta.

In particolare con decreto 221 del 20/11/2023 e pubblicato prima del bando della procedura il Ministero, in ossequio alle prescrizioni del legislatore nazionale e di quello comunitario relative alla erogazione dei fondi PNRR su cui si fonda la procedura concorsuale, provvedeva a modificare i requisiti di accesso alla classe di concorso A026.

Con tale decreto venivano totalmente rivisti i requisiti per l'insegnamento sulle classi di concorso A26 e A28 ed in particolare per la A026 l'unico criterio fissato era quello, in uno alla LM35 di cui è titolare la ricorrente, di 60 CFU in ambito matematico SSD MAT senza operare alcuna distinzione di sorta tra le varie discipline dell'ambito stesso. (all. 13)

Sulla base di questo decreto la ricorrente avrebbe (o meglio ha) i requisiti di accesso alla procedura.

Senonché l'Amministrazione non ritiene applicabile tale innovazione in quanto entrata in vigore solo dopo la pubblicazione del bando della procedura di che trattasi, ma comunque prima della effettuazione delle prove concorsuali.

Sulla base di tale ragionamento, quindi, l'USR Campania provvedeva ad escludere la ricorrente, in uno a circa altri 30 aspiranti, dalla procedura di cui ci si occupa.

Ebbene tale modo di procedere è assolutamente viziato ed illogico se lo si inquadra nel contesto normativo che ha portato alla pubblicazione del bando

di concorso a cui la ricorrente ha partecipato.

Sulla scia di quanto stabilito dalla L. 107/2015 art. 1 cc. 180 e 181 il legislatore Nazionale emanava il d. lgs 59/2017 finalizzato al riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno. Ciò mediante l'introduzione del cd. sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per selezionarli sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.

A tale fine, all'art. 4 c. 1 della medesima norma, si prevedeva espressamente che al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca il riordino e l'aggiornamento periodico, in base a principi di semplificazione e flessibilità, nonché ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, delle classi di concorso dei docenti di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello.

Tale normativa veniva, poi, integrata e stravolta dalla approvazione del cd

PNRR il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021.

Tale piano prevedeva, in sintesi, l'assegnazione di finanziamenti all'Italia sulla base, però, di riforme precise da attuarsi nel rispetto delle cd milestone e dei cd target da raggiungere.

In particolare per ciò che attiene l'istruzione pubblica con la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – veniva previsto il finanziamento finalizzato al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Ciò, però, fissando una pietra miliare (milestone) che prevedeva l'entrata in vigore delle disposizioni attuative per l'efficace realizzazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria entro il **31 dicembre 2023** (UE M4C1-10) e di un obiettivo (target) l'assunzione di 70.000 docenti.

Proprio in attuazione del piano e per ottenere il finanziamento promesso il legislatore nazionale approvava il DL 36/22 “ **Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** “ poi convertito in legge 79/2022 con il quale, per quel che qui interessa, provvedeva ad integrare le disposizioni del d. lgs 59/17.

In particolare con l'art. 44 L. cit. veniva prevista l'aggiunta all'articolo 4 d. lgs 59/17, dopo il comma 2 di un comma 2 bis il quale stabiliva che, in deroga al comma 1 (che stabiliva un aggiornamento meramente periodico delle classi di concorso), Il MI con uno o più decreti, **da adottarsi entro dodici mesi**

dalla data di entrata in vigore della disposizione, doveva provvede alla revisione e all'aggiornamento delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

Non solo, ma con la stessa disposizione normativa finalizzata all'ottenimento dei fondi PNRR (misure urgenti per l'attuazione del PNRR) per l'implementazione dell'offerta formativa, il legislatore nazionale aggiungeva al d. lgs 59/17 l'art. 18 bis che al comma 6 prevedeva espressamente **per garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze di adottare entro il 31 luglio 2022, un decreto modificativo dei requisiti di accesso a tali classi di concorso.**

Ciò sempre in funzione di realizzare la milestone ed il target fissato dalla UE onde ottenere i fondi finalizzati all'ampliamento della offerta formativa mediante concorsi pubblici per l'assunzione di docenti di cui alla misura sopra citata.

Ebbene onde adeguarsi a tale disposizione l'allora MIUR provvedeva ad adottare già nel 2022 un primo schema di decreto modificativo dei requisiti di accesso alle classi di concorso sopra citate e fissava per la A026 i seguenti requisiti di accesso:

Laurea LM35 con l'aggiunta di 60 CFU SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08, di cui: almeno 12 CFU in MAT/02; 12 CFU in MAT/03; 12 CFU in MAT/05; 9 CFU in MAT/06; 9 CFU in

MAT/08. (all.14)

Già tale requisito era in possesso della ricorrente titolare di 90 CFU, ma tale decreto non veniva definitivamente approvato in quanto non incontrava il parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale.

Ed infatti con propria nota ad hoc il Comitato, sempre ai fini di attuazione dei principi fissati con il PNRR, specificava che “l’eccessiva parcellizzazione dei CFU da conseguire in specifici SSD, o gruppi di SSD, riduce drasticamente il numero delle classi di laurea che soddisfano i requisiti previsti per l’accesso alle classi di concorso e comporta per la quasi totalità dei laureati la necessità di dover acquisire ulteriori CFU per soddisfarli.

Questo consesso ritiene quindi che tale criticità non solo non consente una maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze ma la riduce ulteriormente, annullando gli effetti degli elementi positivi introdotti e vanificando il raggiungimento dell’obiettivo del decreto.”

Alla luce di ciò il Comitato chiedeva una ulteriore semplificazione nella adozione dei criteri di accesso alla citata classe di concorso definendo il requisito di accesso alla classe di concorso A026 in **60 CFU in SSD mat.** (all. 15)

Ebbene tale requisito è assolutamente in possesso della ricorrente titolare di 90 CFU in SSD MAT.

Quanto specificato dal CUN veniva poi trasfuso in un ulteriore decreto del MI di concerto con il MUR, pubblicato in data 20/11/2023 con protocollo n. 221 con il quale si stabiliva il nuovo requisito di accesso alla classe di

concorso A026 in **60 CFU in SSD MAT.**

Ciò proprio in ossequio a tutte le previsioni sopra indicate che imponevano l'adozione, ai fini dell'ottenimento dei fondi PNRR per bandire nuovi concorsi per il reclutamento di personale docente, di tutte le riforme del settore scuola entro il 31/12/2023 e tra queste rientrava proprio la rinnovazione delle classi di concorso e dei requisiti di accesso ed in particolare di quelli della A026 come previsto dal D. L. 36/22 conv. L. 79/22 (milestone UE M4C1-10).

Sulla scia di tale decreto ed in data 6/12/2023 veniva pubblicato il bando del concorso redatto proprio sulla base delle previsioni di cui al PNRR e sopra specificate e finanziato con i detti fondi (vengono espressamente richiamate nel preambolo del decreto tutte le norme illustrate in precedenza) al quale la ricorrente partecipava classificandosi (potenzialmente) in posizione n. 9 ergo tra i vincitori (oltre 150 assunti).

Sulla base di tale quadro normativo non può che ritenersi applicabile il decreto di aggiornamento dei requisiti di accesso alla classe di concorso A026 anche alla procedura di cui si tratta seppur lo stesso sia entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando ma comunque pubblicato prima del bando ed entrato in vigore ben prima della effettuazione delle prove del concorso risalenti al mese di marzo 2024.

Ciò in quanto la procedura di cui si discute è naturale conseguenza, per ciò che attiene la classe di concorso A026, della riforma dei requisiti di accesso alla classe di concorso senza la quale la procedura concorsuale non si sarebbe potuta svolgere.

Ed infatti ragionando al contrario sarebbe da invalidarsi l'intera procedura e

da annullare il bando.

Sulla base di quanto sopra specificato, difatti, la procedura concorsuale di cui si discute è figlia e finanziata con i fondi PNRR per ottenere i quali l'Italia avrebbe dovuto attuare delle misure ben precise di riforma del sistema interno entro il 31/12/2023.

Tra queste e per stessa previsione normativa rientrava proprio la riforma delle classi di concorso e dei requisiti di accesso in particolare per le classi di concorso A026 e A028 (art. 18 bis c. 6 D. Lgs 59/17 smi).

Tali indicazioni venivano recepite anche dal legislatore nazionale che con disposizioni normative ad hoc, finalizzate proprio all'attuazione del PNRR, prevedeva espressamente la modifica entro un anno dalla entrata in vigore del DL 36/22 dei requisiti di accesso alla classe di concorso A026.

Laddove tale modifica fosse considerata non applicabile alla procedura di cui si narra mancherebbe il presupposto stesso per il finanziamento con i fondi PNRR della procedura concorsuale per la A026 ergo sarebbe da annullarsi il bando della procedura in parte qua in quanto posto in essere in violazione del d. lgs 59/17 così come modificato dal DL 36/22 conv. L. 79/22 e per violazione delle milestone e dei target fissati dal PNRR ai fini di finanziamento, tutte norme richiamate nel preambolo del bando della procedura.

Non sussistendo le condizioni per il finanziamento (realizzazione della milestone entro il 31/12/2023) chiaramente non ci sarebbero le condizioni economiche per l'assunzione dei partecipanti ergo si tratterebbe di una procedura priva di copertura finanziaria.

Ciò, però, genererebbe l'assurda condizione che il concorso dovrebbe essere

necessariamente bandito di nuovo onde coprire posti che sono comunque vacanti e disponibili sulla base dei requisiti di cui al decreto 221/2023 (non ritenuti applicabili a questa procedura) e che la ricorrente possiede.

Tale condizione, però, sarebbe assolutamente pregiudizievole sia per i discendenti che per l'Erario in quanto la nuova procedura, salvo diversa disposizione, non sarebbe più finanziabile con fondi PNRR.

La situazione qui prospettata è assolutamente assurda ed abnorme anche perché, sulla base dei requisiti di cui si è detto (60 CFU in SSD MAT) la ricorrente si è regolarmente inserita in GPS e può insegnare matematica su classe di concorso A026 nelle scuole superiori con contratto a t.d., ma non può essere considerata vincitrice del relativo concorso solo perché il decreto è stato pubblicato tardivamente sulla Gazzetta Ufficiale!

Ciò con buona pace anche di tutti i principi regolanti i concorsi pubblici i quali concordemente impongono l'assunzione dei migliori e la ricorrente era ed è certamente una delle migliori partecipanti alla procedura laddove essa si era classificata tra tantissimi partecipanti alla posizione n. 9 di graduatoria.

Istanza di sospensione

Il fumus è fortissimo ed emerge dai motivi di ricorso. Il danno è grave ed irreparabile in quanto la ricorrente è stata privata del diritto a stipula del contratto di lavoro a t.i.

Inoltre il concorso di cui si discute impone per i vincitori lo svolgimento di un percorso formativo teso al conseguimento di 30 (ovvero 36 CFU per chi non è in possesso di servizio pregresso) il quale avrà inizio tra il mese di dicembre e gennaio 2025.

Senza l'effettuazione di tale ulteriore step i vincitori non possono vedersi

consolidata la loro posizione e proseguire nel rapporto di lavoro a t.i.

Ciò impone l'adozione di una misura cautelare ed urgente finalizzata al reinserimento della ricorrente in graduatoria ed alla nomina su posto di spettanza onde consentirle l'effettuazione di tali corsi abilitanti tesi al consolidamento della propria posizione di vincitrice del concorso con diritto a stipula del contratto a t.i.

Istanza di notifica ai sensi dell'art. 150 - 151 c.p.c.

Come sopra indicato con il presente gravame parte ricorrente deduce circa la illegittimità della sua esclusione dal concorso di cui si tratta in cui si sarebbe classificata in posizione 9 nonché circa la illegittimità della intera procedura in parte qua. Ciò potrebbe avere una incidenza su una miriade di aspiranti inseriti nella medesima graduatoria e situati in posizione peggiore. Ove ritenuta necessaria la notifica ai potenziali litisconsorti, ovvero ai soggetti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di che trattasi, si evidenzia che, stante l'elevato numero degli stessi, essa risulterebbe alquanto gravosa. Non solo. La notifica nelle forme "ordinarie", considerate le suddette criticità, determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento, e ciò colliderebbe con la naturale speditezza del rito cautelare

Inoltre deve rappresentarsi che con apposito atto del 16/9/24 la ricorrente con il patrocinio dello scrivente procuratore richiedeva alla convenuta Amministrazione nome, cognome ed indirizzo privato di almeno un controinteressato a cui notificare il presente ricorso. (all. 16)

L'USR Campania Napoli, titolare della procedura, non riteneva di riscontrare la richiesta e pertanto oggi è assolutamente impossibile per la ricorrente

procedere alla notifica del ricorso anche a solo un controinteressato.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto ecc.mo TAR Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai potenziali litisconsorti, ai sensi dell'art. 150 e seg. c.p.c., mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito di parti resistenti o, in via subordinata, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della sospensiva con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.

Ai fini del CUAG la causa è di valore indeterminabile ma esente in quanto il reddito della ricorrente è inferiore al limite di legge.

Allegati come da indice.

Salerno li 14/10/2024

- Avv. Domenico Antonio Stasio -

**Domenic
o Antonio
Stasio** Firmato
digitalmente da
Domenico Antonio
Stasio
Data: 2024.10.14
11:23:25 +02'00'

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli Sez. IV n. 7315/2024 pubblicata in data 23/12/2024, nel procedimento R.G. n. 4954/2024.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

**Domenico
Antonio
Stasio** Firmato digitalmente
da Domenico
Antonio Stasio
Data: 2024.12.30
11:36:26 +01'00'

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

Sono individuabili come controinteressati nel giudizio pendente innanzi al TAR Campania Napoli Sez. IV RG 4954/2024 tutti i candidati privi di riserva ed utilmente collocati ed inseriti nella graduatoria di merito approvata con decreto dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania, Direzione Generale, protocollo numero 53688 del 6/9/2024 ed in particolare i sig.ri:

Aiello Carolina, Fedele Paolo, Rossano Lucia, Terrone Fabiola, Frezza Francesca, Valiante Armando Giuseppe, De Simone Antonietta, Percuoco Chiara, Di Foggia Stefania, Lucarelli Maria Serena, D'Acunzo Chjiara, Gagliardo Raffaele, Liucci Claudia, Di Spirito Teresa, Litto Ilaria, Moliterno Clorinda, Rubino Tina Jennifer, Benedetti Roberta, Fontanella Mariarosaria, Boccia Salvatore, Caputo Alessia, Zacchia Vittoria, Mannetta Ottorino, Auxilia Gabriele, Natella Olga, Liguori Nunzia, Fucito Salvatore Christian, Macaluso Giuseppe, Giordano Antonella, Vitale Antonio Luigi, Scarpato Grazia, Varchetta Francesca, Belluomo Viviana, Accarino Chiara, Minichino Adriana, Scimonetti Roberta, De Caprio Luigi, Langella Alessandra Concetta, Bellissimo Arianna, Bellissimo Marianunzia, Tesoro Assunta, Tortora Maria, Bamundo Nunzia, Mennella Amelia, Alias Gilda, Panico Giulio, Russo Annunziata, Miranda Gianluigi, Zagaria Maria, Russo Elena, Marino Teresa Valentina, Mellone Erica, Vinti Cinzia, Romano Ilaria, Santoro Stefano, D'Amico Francesca, Castaldo Rossana, Ciccone Armando, Picozzi Lucia, Cecere Mario, Riccio Ida, Dipace Matteo, Di Riso Maria, Ascione Francesco, Chierchiello Romina, Casapulla Francesca, Marino Luigi, Solitro Donato, Ciotola Irene, Gammella Alessio, Balestriero Sabrina, D'Aniello Claudio, Falace Martina, Calace Debora, Punzo Grazia, De Cianni


Giovanni, Formisano Pasquale, Borrelli Maria Rosaria, Ruggiero Arianna,
De Rosa Giuseppina, Imperiale Daniela, Perrini Paola, Graziano Fabiana,
Zampella Maria, Pepe Veronica, Raiola Giancarlo, Salvi Nicola, Salerno
Mariaserena.

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli Sez. IV n.
7315/2024 pubblicata in data 23/12/2024, nel procedimento R.G. n.
4954/2024.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito
www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note
sul sito medesimo.

Domenico
Antonio
Stasio




Firmato digitalmente
da Domenico
Antonio Stasio
Data: 2024.12.30
11:24:44 +01'00'

Si richiede la pubblicazione degli allegati atti a titolo di notifica per pubblici proclami così come disposto dal TAR Campania Napoli sez. IV con ordinanza n. 7315/2024.
Distinti saluti avv. Domenico Antonio Stasio

Pubblicato il 23/12/2024

N. 07315/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04954/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4954 del 2024, proposto da

Carmela Cavallo, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Antonio Stasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

a) del provvedimento dell'USR Campania Napoli prot. 53209 del 4/9/2024 con il quale la ricorrente, in uno ad altri aspiranti, veniva esclusa dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 2575/2023 per la classe di concorso A026 – “Matematica” – Scuola Secondaria di II grado, per la Regione Campania;

b) del decreto dell'USR Campania Napoli prot. 53688 del 6/9/2024 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A026 “Matematica” per la Regione

Campania nella parte in cui non figura la ricorrente;

c) del decreto dell'USR Campania Napoli prot. 15093 del 9/9/24 di assegnazione della provincia ai fini di immissione in ruolo quali vincitori per la classe di concorso A026 del concorso sopra indicato nella parte in cui non figura la ricorrente;

d) del decreto dell'USR Campania Napoli prot. 15253 del 10/9/2024 di assegnazione delle sedi ai fini di immissione in ruolo quali vincitori del corso di cui sopra nella parte in cui non figura la ricorrente;

e) del DM 2575/2023 bando della procedura qualora dalla sua interpretazione derivi l'esclusione della ricorrente;

f) del DM 205 del 26/10/23 se lesivo;

g) di tutti i contratti a t.i. di contenuto ignoto sottoscritti dai vincitori della procedura concorsuale de quo quali atti conseguenziali a quelli sopra impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso in esame, pur avendo ad oggetto l'atto di approvazione di graduatoria concorsuale, non risulta essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati ex art. 41 c.p.a.;

Osservato che la questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti alle scorse camere di consiglio e che parte ricorrente ha rappresentato di aver più volte sollecitato l'amministrazione ad indicare i riferimenti utili per la notifica del ricorso ai controinteressati, non ricevendo alcun riscontro;

Rilevato che, in particolare:

-alla camera di consiglio del 6 novembre 2024, il Presidente della Sezione, tenuto conto dell'istanza già formulata all'amministrazione, ha ordinato *“all'USR di fornire i*

nominativi di almeno uno dei controinteressati, come da istanza del 16.09.2024 e assegna al difensore di parte ricorrente termine di 10 giorni dalla comunicazione dei nominativi di notificare il ricorso e di depositare entro 5 giorni prova dell'avvenuta notifica" (cfr. verbale di camera di consiglio) e il giudizio è stato rinviato alla successiva camera di consiglio del 4 dicembre 2024;

-alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024, accertata la mancata ottemperanza all'ordine del Presidente da parte dell'amministrazione, è stato dato "*mandato all'avvocato Bova*" (Avvocato dello Stato presente in camera di consiglio) di *compulsare l'amministrazione all'ottemperanza dell'ordine*" (cfr. verbale di camera di consiglio) rinviando alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024, ma anche tale sollecitazione è rimasta priva di riscontro;

-il difensore di parte ricorrente ha peraltro rinnovato la richiesta a mezzo pec, anche in data 11 dicembre 2024, senza ricevere alcun riscontro;

Ritenuto che il reiterato comportamento non collaborativo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania si pone in chiara violazione dell'art. 2 comma 2 del c.p.a. "*Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo*", poiché ha di fatto già determinato due rinvii di camera di consiglio, con conseguente effetto dilatorio del processo e aumento dei relativi costi amministrativi;

Osservato che l'Ufficio scolastico non ha neanche dato alcuna motivazione a supporto dell'inottemperanza (la nota inviata all'Avvocatura di Stato, sottoscritta dal Dirigente Vincenzo Romano, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio II, depositata dall'Avvocatura in data 29 novembre 2024, non dispone alcunché in merito alla tutela del contraddittorio processuale);

Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985), ma non può sanare la mancata tempestiva notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., tanto che è soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei

controinteressati che può ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, c.p.a.), autorizzandone, in presenza dei presupposti, la notificazione per pubblici proclami (art. 49, comma 3, c.p.a.)

Osservato che tuttavia nel caso di specie parte ricorrente si è diligentemente attivata formulando l'istanza tempestiva nei confronti dell'amministrazione resistente, l'amministrazione non ha ottemperato al dovere di collaborazione procedimentale non fornendo gli indirizzi richiesti ed ha poi perseverato nella sua mancata collaborazione anche in sede processuale, nonostante due solleciti del Collegio e i rispettivi rinvii di camera di consiglio;

Ritenuto che pertanto la situazione concreta sia eccezionale, anche in ragione della pendente istanza cautelare, il cui esame presuppone l'ammissibilità del ricorso e quindi la sua notificazione anche ai controinteressati, e che pertanto possa accogliersi l'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. (Cons. giust. amm. Sicilia, 18/09/2024, n. 702);

Ritenuto pertanto che:

-la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

-su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>).

l'amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- considerata l'imputabilità delle difficoltà riscontrate nel reperire gli indirizzi al comportamento omissivo dell'amministrazione che è rimasta silente ripetutamente, nessun costo potrà essere addebitato al ricorrente né per la pubblicazione sul sito istituzionale, né per il rilascio dell'attestazione (non potrà essere addebitato alcun costo a qualunque titolo esso sia richiesto);
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l'istanza di autorizzazione per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione e rinvia la camera di consiglio al 22 gennaio 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Germana Lo Sapia, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Germana Lo Sapia

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.